



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2013, proposto da Siri Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Monte di Dio, 66;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, via S.Lucia.81;

per l'annullamento

dell'atto prot. n. 856917 del 21.11.2012, emesso dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, relativo alla diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico in località Siricciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV) e opere elettriche connesse;

di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui in

particolare: a) nota prot. n. 483352 del 25.6.2012 del Settore regionale Tutela dell'Ambiente; b) criteri criteri per la valutazione ambientale degli impianti eolici e per l'ordine di istruttoria ...approvati nella seduta della Commissione VIA- Vi- VAS del 14.6.2012”;

nonché per la declaratoria

dell'obbligo della Regione Campania di concludere i procedimenti avviati dalla ricorrente con le istanze di autorizzazione unica del 24.10.2006 e di valutazione di impatto ambientale del 29.6.2011, secondo i precisi termini perentori previsti dall'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e dall'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e con le modalità acceleratorie previste dall'art. 14 ter, commi 4 e 6 bis, della legge n. 241/1990;

e per la condanna

della Regione Campania ad adottare i provvedimenti autorizzatori richiesti entro i termini e con le modalità prescritte dalla normativa di semplificazione ed accelerazione in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato, nonché nella memoria di costituzione in

giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione dei sub procedimenti V.I.A. e, conseguentemente, nella conclusione dei procedimenti *ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003*, riconducibili alla società ricorrente;

Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento *ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003* per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 *ter*, co. 6 bis della legge n. 241/1990, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario *ad acta* che provveda in luogo di essa;

Visto l'art. 57 c.p.a. le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie la domanda di misure cautelari nei limiti di cui in motivazione; fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2013, ore di rito.

Condanna la Regione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)